

Edilizia. Le regioni aggiornano le regole anti-sismiche **Pag. 7**

PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI

Fisco. Procedure diversificate per l'interpello dopo le istruzioni delle Entrate **Pagg. 2-3**


Lunedì 12 Luglio 2010 - N. 189

www.ilssole24ore.com


Il quadro

Le modifiche intervenute e i precedenti obblighi

I PRECEDENTI CASI



LE DUE NUOVE IPOTESI



Società. Le modifiche del Dlgs 39/2010 hanno risolto anche molti dubbi interpretativi

Più spazio ai sindaci nelle srl

Ampliati i casi in cui la nomina degli organismi è d'obbligo

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

Due nuove condizioni obbligano le società a responsabilità limitata a dotarsi di un collegio sindacale. Le norme dettate in materia, contenute nell'articolo 2477 del codice civile, sono state parzialmente modificate dall'articolo 37, comma 26, della nuova disposizione in tema di revisione legale dei conti (Dlgs 39/2010). Ai sensi del nuovo articolo 2477 del codice civile i casi di obbligatoria presenza del collegio sindacale nella Srl sono i seguenti:

- il capitale sociale è di importo pari o superiore a 120mila euro;
- la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- la società, per due esercizi consecutivi, ha superato due dei tre limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile (il totale dell'attivo dello stato patrimoniale supera i 4 milioni e 400mila euro, il valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni supera 8 milioni e 800mila euro; il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio supera 50 unità).

Il primo e l'ultimo caso sono identici a quelli previgenti; il secondo e il terzo caso rappresentano invece una novità, motivata dal fatto che il legislatore ha inteso con ciò chiarire una problematica che in passato aveva dato luogo a controversie interpretative: vale a dire che si era sollevata un'articolata discussione sul punto se, nel silenzio dell'articolo 2477 del codice civile nella versione previgente al Dlgs 39/2010, fosse comunque desu-

L'INTERVENTO
 Alle condizioni indicate nell'articolo 2477 del codice civile si aggiungono due nuove ipotesi

mibile "dal sistema" nel suo complesso l'obbligo di nomina del collegio sindacale nella Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato e nella Srl che controllasse un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti. Il nuovo testo dell'articolo 2477 del codice civile conferma, inoltre, nel suo quinto comma, sia la previsione che, nei casi di

obbligatorietà di nomina del collegio sindacale, «si applicano le disposizioni in tema di società per azioni», sia la previsione che «se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti» (attività che, nel testo previgente, veniva definita come «controllo legale dei conti») «è esercitata dal collegio sindacale».

Un'espressione normativa del tutto innovativa, invece, è quella recata dall'ultimo comma (il sesto) del nuovo articolo 2477 del codice civile, secondo il quale «l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trentadue giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato». Sotto quest'ultimo profilo, va notato che la nuova norma ha evidentemente inteso dipanare il dubbio se l'obbligo di nomina del collegio sindacale "scattasse" con la mera chiusura del secondo esercizio consecutivo di superamento dei parametri dimensionali in parola, oppure se esso originasse invece con l'approvazione della bozza

SULLE GUIDE



QUANDO IL FISCO FA MARCIA INDIETRO

Su «Guida Normativa» di luglio e agosto i "ripensamenti" dopo Entrate. Quando il Fisco, dopo pronunce sfavorevoli, fa marcia indietro. Prendendo spunto dalle circolari con cui l'amministrazione ha chiesto agli uffici periferici di riesaminare le liti pendenti e di abbandonare le posizioni originarie, gli esperti fanno il punto sulle questioni di maggiore impatto.

za di bilancio da parte dell'organo amministrativo o se infine occorresse pure che detto superamento fosse anche "santificato" con l'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'assemblea dei soci.

Restano invece non esplicitamente regolati il caso della cessazione dei sindaci a causa del fatto che i predetti limiti dimensionali non siano superati per due esercizi consecutivi (qui deve ritenersi che, venendo meno il presupposto della nomina, essi decadano dall'incarico all'atto dell'approvazione del bilancio del secondo esercizio) e pure il caso dell'individuazione del momento di nomina quando, per effetto di un aumento di capitale, il capitale della Srl venga posizionato a un importo pari o superiore a 120mila euro.

In quest'ultimo caso pare che la nomina debba essere fatta nel momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale anche se un'autorevole tesi (si veda la circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010) sostiene che l'obbligo di nomina scatterebbe nell'assemblea ove si approva il bilancio che rileva l'avvenuto aumento del capitale sociale.

Se lo statuto tace

La regola generale
 La riforma della normativa sulla revisione legale contenuta nel decreto legislativo 39/2010 non ha mutato il previgente orientamento legislativo in ordine alla disciplina dell'esercizio della funzione di revisione legale nella società a responsabilità limitata. Infatti, nel quinto comma del nuovo articolo 2477 del codice civile viene riprodotto il precedente principio per il quale «se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti» (attività che nel testo previgente veniva definita come «controllo legale dei conti») «è esercitata dal collegio sindacale».

Chi esercita
 Quindi, nel silenzio dello statuto sul punto, va inteso che:

a) è il collegio sindacale (ove nominato) a dover svolgere la funzione di revisione legale; in tal caso il collegio sindacale deve essere per intero «costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro» ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, applicabile alla Srl in forza del richiamo contenuto nell'articolo 2477, comma 5, del codice civile;

b) per sottrarre al collegio sindacale lo svolgimento di questa attività, e per attribuirlo al revisore, occorre che vi sia una esplicita norma statutaria che lo disponga (ovviamente, se il collegio sindacale non sia nominato, la funzione di revisione legale non viene esercitata da nessuno).

Le eccezioni
 A quanto fin qui detto fanno eccezione i casi illustrati negli altri articoli di questa pagina, nei quali il collegio sindacale non può svolgere la funzione di revisione legale, la quale inderogabilmente deve quindi essere affidata a un revisore; e ciò, dunque:

a) nella Srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;

b) nella Srl che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico;

c) nella Srl che controlla, è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con, un ente di interesse pubblico.

Il nuovo vincolo

Per chi redige il consolidato collegio necessario

Il nuovo terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile sancisce l'obbligo di nomina del collegio sindacale nella Srl che «è tenuta alla redazione del bilancio consolidato».

La norma risolve dunque il dubbio se il silenzio del vecchio articolo 2477 su questo punto fosse da interpretare comunemente nel senso dell'obbligo di nomina del collegio sindacale da parte della Srl tenuta al consolidamento del bilancio, e ciò per la ragione che l'articolo 41 del Dlgs 127/1991 disponeva (secondo il testo vigente prima della sua modifica, operata dall'articolo 38, comma 2, del Dlgs 39/2010) che il bilancio consolidato doveva «essere assoggettato a un controllo che ne accerti la regolarità e la corrispondenza alle scritture contabili dell'impresa controllante» (comma 1), controllo che doveva essere «demandato agli organi o soggetti, cui è attribuito per legge quello sul bilancio di esercizio dell'impresa controllante» (comma 3).

Circa l'impatto di quest'ultima norma sulla Srl tenuta alla redazione del bilancio consolidato, a essa erano riferibili almeno quattro interpretazioni (conseguenti alla rilevata contraddizione secondo cui la Srl non obbligata al controllo del suo individuale bilancio avrebbe dovuto invece sottoporre a controllo il proprio bilancio consolidato), e cioè che:

- questa Srl consolidante si dovesse necessariamente dotare del revisore contabile (ora revisore legale), ma non del collegio sindacale (a meno che la nomina del collegio sindacale fosse di per sé obbligatoria, ad esempio per effetto del capitale pari o superiore a 120mila euro);
- la necessità di nomina del revisore determinasse pure la necessità della nomina del collegio sindacale, ritenendosi implausibile la situazione di una Srl consolidante che avrebbe dovuto dotarsi del controllo contabile rimanendo priva dell'organo deputato al controllo di legalità e di corretta gestione;
- la presenza del collegio sindacale nella Srl consolidante (ad esempio derivante dall'esistenza di un obbligo in tal senso, co-

me quello del capitale superiore a 120mila euro) attraverso sul collegio stesso le funzioni di revisione contabile, imbinando la nomina del revisore;

- che la Srl consolidante, di per sé priva del collegio sindacale, potesse optare, circa l'affidamento delle funzioni di revisione contabile, tra la nomina del revisore e la nomina del collegio sindacale.

Ebbene, il nuovo terzo comma dell'articolo 2477 del codice civile sposa dunque la tesi più rigorosa, ritenendo necessaria la nomina del collegio sindacale nella Srl obbligata a dotarsi della revisione legale per il controllo del bilancio consolidato.

Resta poi da affrontare la questione se la funzione di revisione legale possa ritenersi assorbita nei compiti del collegio sindacale (per effetto del ragionamento secondo cui, nella Srl, per l'articolo 2477, comma 5, del

IL REBUS

Sposata la tesi più rigorosa ma resta da capire se tra i compiti del collegio sindacale c'è anche la revisione

codice civile, la revisione legale dei conti «è esercitata dal collegio sindacale», se l'atto costitutivo non dispone diversamente) e che quindi nella Srl consolidante debba bensì nominarsi il collegio sindacale, ma possa non nominarsi il revisore.

Questa conclusione (sostenuta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella nota datata maggio 2010 e avvertata nella circolare Assonime n. 16 del 3 maggio 2010) non appare facilmente sostenibile, per il fatto che nel caso della società per azioni "chiusa" e soggetta alla disciplina del bilancio consolidato l'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile (richiamato nella Srl dall'articolo 2477, comma 5) attribuisce inderogabilmente la revisione legale al revisore legale, senza possibilità di "assorbire" il ruolo di revisione legale nell'aveva dei compiti del collegio sindacale.

Il fronte aperto. Sim, banche e intermediari

Restano i nodi da sciogliere sugli enti di interesse pubblico

La Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti è a sua volta obbligata a dotarsi del collegio sindacale. Il Dlgs 39/2010 risolve così un'altra questione interpretativa sollevatasi nel vigore della normativa precedente. È ad esempio il caso della Srl che controlla una Spa, società quest'ultima obbligata alla revisione legale dei conti (articolo 2409-bis del Codice civile). In questa Srl obbligatoriamente dotata di collegio sindacale, la funzione di revisione legale è, di default, affidata allo stesso collegio sindacale oppure, mediante apposita opzione statutaria in tal senso, a un revisore legale (articolo 2477, comma 5, del Codice civile).

La questione

Se dunque la nuova normativa ha inteso risolvere un dubbio sorto in passato, non tutte le questioni sono sopite, in quanto l'articolo 16, comma 2, del Dlgs 39/2010, dispone che «negli enti di interesse pubblico» (e cioè, ad esempio, le società quo-

te, le banche, le sim, le sgr, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario), «nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale».

Questa norma non pone problemi interpretativi quando le società in questione sono Spa o Srl obbligate ad avere il collegio sindacale: qui è chiaro infatti che al collegio sindacale non possono essere attribuite funzioni di revisione legale. Ma quando si tratti di Srl di per sé non obbligate ad avere i sindaci, resta da stabilire se da questo divieto di affidamento della revisione legale al collegio sindacale (di cui all'articolo 16, comma 2, del Dlgs 39/2010) debba evincersi un implicito obbligo di nomina del collegio sindacale o possa invece ritenersi che si tratti dell'unico caso di Srl ove vi sia la presenza

del revisore legale ma non quella del collegio sindacale.

Sebbene la scelta del legislatore di imporre la nomina del collegio sindacale solamente alla Srl che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 3, lettera b, del Codice civile);

- nel caso di società a responsabilità limitata che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico (ad esempio perché si tratti di una Srl emittente strumenti finanziari, che, pur non essendo quotati su mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante);
- nel caso di società a responsabilità limitata che controlla un ente di interesse pubblico;
- nel caso di società a responsabilità limitata che è controllata da un ente di interesse pubblico;
- nel caso di società a responsabilità limitata che è sottoposta a comune controllo con un ente di interesse pubblico.

La lettura

Tralasciando quest'ultimo caso, non sembra appropriato in-

Le ipotesi

Le situazioni in cui si dovrebbe procedere a nominare il collegio sindacale:

- nel caso di società a responsabilità limitata che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 3, lettera b), del Codice civile);
- nel caso di società a responsabilità limitata che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico (ad esempio perché si tratti di una Srl emittente strumenti finanziari, che, pur non essendo quotati su mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante);
- nel caso di società a responsabilità limitata che controlla un ente di interesse pubblico;
- nel caso di società a responsabilità limitata che è controllata da un ente di interesse pubblico;
- nel caso di società a responsabilità limitata che è sottoposta a comune controllo con un ente di interesse pubblico.

terpretare l'articolo 16, comma 2, del Dlgs 39/2010, in maniera così sistematica da individuare un ristrettissimo ambito societario ulteriore (cioè quello delle società ove sia attivato il solo controllo del revisore) rispetto a quello delle società private di organi di controllo (le "piccole" Srl), quello delle società con un solo organo di controllo che in sé concentra tutti i controlli (Spa e Srl) o al collegio sindacale è demandato ogni tipo di controllo) e quello delle società con controlli divaricati tra il collegio sindacale e il revisore legale. In conclusione, dovrebbe derivarsene che l'obbligo di nomina del collegio sindacale si ha nel caso di:

- Srl che «controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti» (articolo 2477, comma 3, lettera b, del Codice civile);
- Srl che abbia la qualifica di ente di interesse pubblico (ad esempio perché si tratti di una Srl emittente valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati oppure strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi in maniera rilevante);
- Srl che controlla (o è controllata da, o è sottoposta a comune controllo con) un ente di interesse pubblico.

NTS informatica | **il gruppo che fa la differenza** | **Ranocchi**

AZIENDE
Business Linea Net

PROFESSIONISTI
GIS Gestione Integrata Studi

NETWORKING
Soluzioni Nethesis

Business, realizzato in tecnologia **Microsoft.NET** è il software aziendale di **NTS Informatica** per il controllo e la pianificazione delle risorse (**ERP**), la gestione dei contratti pre e post vendita (**CRM**), l'analisi dei dati (**Data Warehouse**) e l'automazione della logistica con dispositivi palmari.

GIS, è la soluzione integrata **Ranocchi** per il **consulente del lavoro** e per il **commercialista**, unica base dati per **contabilità, redditi e paghe** (collocamento, budget, ecc.), moderna ed intuitiva con date di validità su tutta la procedura.

Proposte innovative (www.nethesis.it) per la sicurezza delle reti informatiche, servizi internet e comunicazione unificata, tele-assistenza, telefonia voip, virtualizzazione ed alta affidabilità delle architetture.

PROGRAMMI DI CONVERSIONE ARCHIVI DA APPLICATIVI CONCORRENTI

Rivenditori aderenti alla campagna pubblicitaria			
AL Puntosisemi Srl	Tortona	0131 815765	NA Logika Sas
AN NTS Project J Srl	Jesi	0731 201951	NU Delta Soft Snc
AN Ranocchi Lab Srl	Senigallia	071 659035	PA G. System Srl
BA Euroteam Puglia Srl	Valenzano	080 4602226	PA Genesys SPA
BA Integra Software Srl	Bari	080 2021434	PC Team Memores SPA
BA Labour Team Srl	Bari	080 9149026	PG NTS Project Srl
BG Ibed Srl	Nembro	337 435562	PU Computer & Office Srl
BG Software & Co. Sas	Leffe	035 731512	PV Genesys SPA
BS System 6 Srl	Montichiari	030 9960264	PV Ibed Srl
CB NTS Informatica Molise	Campobasso	0874 628081	PZ New Job Sas
CH Biemmesoft Srl	Chieti	0871 572049	RE E.D.P. & C. Sas
CH Computer Systems Srl	Lanciano	0872 713077	RM Dema Srl
CT Stima Srl	Tremestieri Etneo	095 222348	RM G. Sistemi Srl
GE Assifin Srl	Genova	010 8935034	RM Genesys SPA
GE Genesys SPA	Genova	010 3231193	RN Ranocchi Com Srl
LC Savelli Srl	Oslego	039 9290118	SA Sintesi Srl
LT V.B.S. Sistemi Srl	Latina	0773 473469	SA Tricom di Tramarco G.
LU Alfa Service Srl	Lucca	0583 403248	TO Studata Solution
MB Informata Srl	Lissone	039 2456441	TR Ranocchi Torino Srl
MI Assifin Srl	Milano	02 89954482	UD E.T. Elaboratuto Srl
MI Or2000 Service Srl	Milano	02 2047914	VA Datawork Snc
MO Cp Software Srl	Nonantola	059 545413	VE Alfa ITC Srl
MS Assifin Srl	Massa Carrara	0585 856089	VI Sistemi Contabili Spa
			NA Napoli
			PA Macomer
			PA Partinico
			PA Palermo
			PA Piacenza
			PA Battona
			PA Pesaro
			PA Voghera
			PA Broni Campospino
			PA Potenza
			PA Reggio Emilia
			PA Morlupo
			PA Roma
			PA Roma
			PA Rimini
			PA Salerno
			PA Salerno
			PA Torino
			PA Torino
			PA Udine
			PA Varese
			PA Campomogora
			PA Bassano del Grappa

www.ntsinformatica.it - Rimini - tel. 0541 906611

www.ranocchi.it - Pesaro - tel. 0721 22920